



## **COMUNE DI VENEZIA**

Estratto dal registro delle deliberazioni del **COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
nella competenza del Consiglio comunale

**N. 83 DEL 13 OTTOBRE 2014**

E' presente il  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO ZAPPALORTO**

Partecipa il  
**SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCÒ**

13 ottobre 2014

N.83 = Parere del Comune di Venezia in relazione alla richiesta ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 25, pervenuta all'Amministrazione comunale da parte della prima Commissione consiliare della Regione Veneto (Pg.316115 del 25/07/2014) in ordine alla proposta di legge PDL 448 di iniziativa popolare: "Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre"

## **Il COMMISSARIO con i poteri del Consiglio Comunale**

### **Richiamato**

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta.

### **Premesso che**

- l'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni sono riservate alla legge regionale. La Regione provvede sia a definire in via generale le forme e le modalità con cui operare le modificazioni, sia ad attuare tali modifiche mediante leggi che assumono la caratteristica di leggi provvedimento;
- ai sensi dell'art.15, comma 1, TUEL: "A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
- la legge Regionale Veneto n. 25/1992 recante "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali all'art.3, comma 1, lett.b), regolamenta il procedimento istitutivo di un nuovo comune a seguito dello scorporo di parti del territorio da uno o più comuni, ipotesi rappresentante una delle possibili forme di variazione delle circoscrizioni comunali;
- il procedimento disciplinato dalla suddetta normativa regionale è costituito dalle seguenti fasi:

- 1) Iniziativa legislativa (art. 4 L.R.V. 25/1992)
- 2) Giudizio di ammissibilità della proposta di legge popolare (art. 6 L.R.V. 1/1973)
- 3) Giudizio di meritevolezza (art. 5 L.R.V. 25/1992)
- 4) Procedure per l'individuazione delle popolazioni interessate al referendum. (art. 6 L.R.V. 25/1992).

5) Delibere comunali. (art. 7L.R.V. 25/1992) che consistano sia in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere sull'iniziativa legislativa di altri soggetti, assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati.

6) Provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni. (art. 8 L.R.V. 25/1992);

- in base all'art. 5 della L.R.V. n. 25/1992 il Consiglio Regionale acquisisce il Parere del Consiglio comunale al fine di decidere, in mancanza/difformità del programma regionale di cui al comma 1 dell'articolo, sull'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione dei confini comunali proposta;

- il medesimo art. 5 della L.R.V. n. 25/1992 al comma 3 prevede che la competente Commissione consiliare regionale debba acquisire il parere dei consigli comunali e provinciali interessati. Qualora i Consigli comunali e provinciali non esprimano il parere entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinda dallo stesso;

#### **Preso atto che**

- è pervenuta all'Amministrazione comunale da parte della prima Commissione consiliare della Regione Veneto (Pg.316115 del 25/07/2014) richiesta di parere in ordine alla proposta di legge PDL 448 di iniziativa popolare: "Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre" ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 25;

- la proposta di legge è stata dichiarata ammissibile da parte del Consiglio regionale del Veneto in data 8 luglio 2014;

- il parere del Consiglio comunale di Venezia è richiesto ai fini della formulazione da parte della Regione dell'ulteriore "giudizio di meritevolezza", che, se positivamente espresso, consente l'ulteriore prosecuzione della procedura prevista dalla legge regionale prima descritta (svolgimento del referendum e legge regionale istitutiva dei due Comuni);

- il Consiglio comunale è attualmente sostituito dal Commissario Straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/2014 per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta;

- il parere di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 5 della L.R.V. n. 25/1992, deve essere reso dal Commissario Straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/2014 per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta;

- attivata la procedura regionale nei termini sopra descritti, si è proceduto a dare mandato ai competenti Uffici dell'amministrazione comunale affinchè

procedessero all'analisi della documentazione relativa e si è proceduto altresì alle audizioni delle organizzazioni politiche cittadine e dei comitati promotori dell'iniziativa referendaria in questione.

### **Rilevato che**

- pur sussistendo in capo al Commissario straordinario la competenza ad assumere atti attinenti la gestione dell'Ente, con i poteri della Giunta ed anche del Consiglio, il contenuto del parere in oggetto richiede valutazioni di natura politica ed economica, di opportunità storica, culturale e sociale, e scelte di struttura democratica e di organizzazione amministrativa destinate a durare a lungo nel tempo; in quanto tali richiedono per loro natura di essere affidate ad organi politicamente responsabili nei confronti della comunità di riferimento;
- nella medesima ottica, la Carta Europea dell'Autonomia Locale - resa pienamente esecutiva nell'ordinamento italiano, con la legge n. 439 del 1989, alla quale il Comune di Venezia aderisce con espresso richiamo nei principi fondamentali indicati nelle Statuto - prevede che l'esercizio dell'autonomia locale sia realizzato tramite *"Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti"*(art. 3 comma secondo);

### **Ritenuto pertanto che**

- per i motivi esposti non sia possibile che il Commissario Straordinario esprima il parere richiesto dalla competente Commissione consiliare regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R.V. n. 25/1992, che dovrebbe consistere in una relazione al Consiglio, affinché questo possa decidere circa l'esistenza delle ragioni civiche e di opportunità storica, culturale sociale, economica che sono a fondamento della proposta di legge n. 448 di iniziativa popolare avente ad oggetto "Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre";

### **Considerato inoltre che**

- le Municipalità del Comune di Venezia sono tuttora in funzione, alla stregua del parere espresso dal Ministero dell'Interno n.11014 del 14/07/2014, e che, pur non potendo esse sostituirsi al Consiglio comunale disiolto, sono organismi elettivi cui compete l'esercizio dei poteri di iniziativa, parere e proposta su questioni ed interventi specifici concernenti l'ambito territoriale delle Municipalità;
- con riferimento al contenuto della presente deliberazione di competenza del Consiglio comunale, si ritiene opportuno acquisire i Pareri delle Municipalità, organismi in base ai quali risulta articolato il territorio del Comune di Venezia;

## **Valutato inoltre che**

- nel periodo che è intercorso tra il deposito del progetto di legge per l'istituzione dei due Comuni di Venezia e Mestre - nel mese di marzo 2014 - e la dichiarazione di ammissibilità – 8 luglio 2014 – è entrata in vigore la legge n. 56/2014 istitutiva delle Città metropolitane, compresa la Città metropolitana di Venezia;
- la legge n. 56/2014 ha istituito la città metropolitana di Venezia, con efficacia dall'8 aprile 2014, e ne ha disciplinato l'ordinamento attribuendo al sindaco di Venezia il ruolo essenziale di Sindaco metropolitano e conferendogli altrettanto essenziali poteri di impulso per la convocazione e la presidenza degli organi del nuovo ente, che succede alla provincia di Venezia; ai sensi dell'art. 23 comma 1 ter della legge n. 114/2014 di conversione del decreto Legge n. 90/2014, le elezioni del Consiglio metropolitano si svolgeranno entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenersi nel turno elettorale ordinario del 2015;
- il seguito di una procedura che ha l'obiettivo di dividere l'attuale comune di Venezia in due comuni autonomi sembra entrare in conflitto con l'applicazione della legge n. 56, tenuto conto altresì che la normativa relativa alla città metropolitana contempla anche la possibilità che il comune di Venezia, in quanto comune capoluogo della città metropolitana, venga articolato in più comuni, con apposita procedura;
- le osservazioni che precedono sono espresse in un'ottica di collaborazione istituzionale e si collocano all'interno del procedimento regionale avviato in ordine alla proposta di legge PDL 448 di iniziativa popolare avente ad oggetto “Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre”, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 25;

**Visto** che in data 02 ottobre 2014 con nota prot. n. 2014/409449 è stata trasmessa alle Municipalità la proposta di deliberazione e che le stesse si sono espresse con deliberazioni dei propri Consigli di Municipalità di seguito riportate:

1. LIDO PELLESTRINA: deliberazione n. 15 del 09/10/2014;
2. CHIRIGNAGO ZELARINO: deliberazione n. 10 del 10/10/2014;
3. FAVARO VENETO: deliberazione n. 8 del 09/10/2014;
4. MARGHERA: deliberazione n. 19 del 09/10/2014;
5. MESTRE: deliberazione n. 17 del 10/10/2014;
6. VENEZIA MURANO BURANO: deliberazione n. 21 del 10/10/2014.

**Visto** il Parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D lgs. 267/2000, rispettivamente dal Direttore della Direzione Affari Generali e Supporto Organi e dal Direttore Finanza e Bilancio per quanto di competenza;

## **DELIBERA**

1. il parere dell'Amministrazione comunale in relazione alla richiesta ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 25, pervenuta da parte della prima Commissione consiliare della Regione Veneto (Pg.316115 del 25/07/2014) in ordine alla proposta di legge PDL 448 di iniziativa popolare di suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre, è nei sensi delineati nella presente deliberazione;
2. di allegare alla presente deliberazione copia delle deliberazioni dei Consigli di Municipalità di cui alle premesse;
3. di dare incarico alla Segreteria generale di trasmettere la presente Deliberazione al Presidente della prima Commissione consiliare del Consiglio regionale del Veneto;
4. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000.

(Proposta di deliberazione n. 614 del 2 ottobre 2014)

**Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto**

**Il Segretario Generale Rita Carcò**

---

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line del Comune il 14 ottobre 2014

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

Esecutività dal 25 ottobre 2014